

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Prot. n. DCPST/A4/ 1046 /RS

Roma, 12 maggio 2003

Ai Sigg. Ispettori Regionali dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

e, p.c.: Al Ministero delle Attività Produttive
D.G.E.R.M. – Ufficio D1 – Mercato del gas
Via Molise, 2
00187 ROMA

“ Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Servizio I.A.R
Viale C. Colombo, 44
00147 ROMA

OGGETTO: Legge 24 novembre 2000, n.340, art.8, concernente “Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l’approvvigionamento strategico dell’energia”.
Procedura autorizzativa per impianti di rigassificazione di gas naturale liquido.

La Legge 24 novembre 2000, n.340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999”, ha stabilito, all’art.8, una procedura autorizzativa per impianti di rigassificazione di gas naturale liquido.

Tale procedura, che fa capo al Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e d’intesa con la Regione interessata, si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere annesse comprendente gli esiti della valutazione di impatto ambientale, nonché le eventuali variazioni degli strumenti urbanistici.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Gli impianti in argomento, oltre ad essere soggetti ai controlli di prevenzione incendi ai sensi della legge 966/65, rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs.334/99 in quanto menzionati nell'Allegato A – punto 4 e soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 (notifica e sistema di gestione della sicurezza) oppure artt. 6, 7 e 8 (presentazione del rapporto di sicurezza) dello stesso decreto legislativo.

I Sigg.ri Ispettori Regionali assicureranno, pertanto, anche avvalendosi del contributo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, la collaborazione che il Ministero delle Attività Produttive riterrà di richiedere per gli aspetti di competenza in sede istruttoria, informando questo Dipartimento (Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali) per gli interventi di coordinamento.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORCONE)